Legge regionale 13 marzo 2015 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 02/04/2015

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;>>;

b) alla lettera f) le parole <<per un periodo di cinque anni,>> sono soppresse;

c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.>>.